

La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nel giudizio in via incidentale (nota a Corte cost. ord. n. 207/2013)

di **Laura Uccello Barretta**, *Dottoranda di ricerca in Giustizia costituzionale diritti fondamentali - Università di Pisa*

Sommario: 1. L'oggetto dei giudizi *a quibus*. – 2. Le tappe della giurisprudenza costituzionale sull'uso del rinvio pregiudiziale. – 3. L'ordinanza n. 207/2013 e le sue possibili motivazioni implicite. – 3.1. Il rinnovato ruolo della Carta di Nizza dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. – 3.2. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo. – 4. Conclusioni.

1. L'oggetto dei giudizi *a quibus*

Con l'ordinanza n. 207 del 3 luglio 2013 la Corte costituzionale per la prima volta apre un dialogo diretto con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nell'ambito di un giudizio in via incidentale, ricorrendo allo strumento del rinvio pregiudiziale al fine di risolvere un dubbio interpretativo relativo ad una direttiva europea parametro del giudizio di legittimità costituzionale (*ex art. 117 comma 1 Cost.*).

La questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 2 maggio 2012 e dal Tribunale di Lamezia Terme con due ordinanze del 30 maggio 2012, ha ad oggetto la compatibilità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge n. 124 del 3 maggio 2009 (*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*) per contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione, nonché con la clausola n.5 punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, (Allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio), “nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente di ruolo, così da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un certo numero di rinnovi” (Corte Cost., ord. 207/2013). I ricorrenti, infatti, che hanno tutti svolto attività di docenti o di personale amministrativo scolastico in virtù di molteplici e ripetuti contratti a termine, lamentano che la disciplina italiana apprestata per il settore scolastico, la quale non prevede né una durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato né la previsione del numero massimo dei rinnovi possibili, si ponga in contrasto con la normativa europea sopra richiamata, la quale fissa nel periodo massimo di trentasei mesi il tempo nel quale un lavoratore può essere impiegato con successivi contratti a termine.

I giudici *a quibus*, ritenendo di non poter fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata

della disciplina italiana e non potendo disapplicare la medesima in ragione della assenza in capo alla normativa europea del requisito dell'“effetto diretto”, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale. Il Giudice delle leggi, nutrendo dubbi interpretativi sulla normativa europea integrativa del parametro, si è rivolto alla Corte di Giustizia UE ponendo due quesiti: se la suddetta disciplina europea osti all'applicazione delle norme oggetto del giudizio di costituzionalità e se le esigenze di flessibilità del sistema scolastico italiano possano costituire ragioni obiettive per derogare all'applicazione della direttiva europea.

Sarà utile di seguito ripercorrere in modo sintetico le tappe che hanno scandito il dialogo giurisprudenziale tra le due Corti e le possibili motivazioni che, sebbene non esplicitate, hanno probabilmente determinato la Corte costituzionale italiana ad assumere una posizione di apertura.

2. Le tappe della giurisprudenza costituzionale sull'utilizzo del rinvio pregiudiziale

Come è noto, l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di utilizzo del rinvio pregiudiziale da parte della Corte medesima si è caratterizzata per lungo tempo per una tendenziale chiusura, pur se con qualche timido segnale in senso contrario.

Il punto di partenza di questo cammino è rinvenibile nell'ordinanza n. 206/1976: in quell'occasione la Corte, dopo aver rilevato un contrasto interpretativo tra una norma interna ed una comunitaria, dispose la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché, nel caso in cui ritenesse necessario interpellare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea per risolvere il prospettato contrasto ermeneutico, lo facesse autonomamente. Con quella pronuncia, il Giudice delle leggi, pur non esprimendosi in modo esplicito sulla propria legittimazione ad instaurare un dialogo diretto con il giudice europeo, lasciò intendere che spettasse al giudice rimettente il compito di rivolgersi alla Corte di Giustizia in tutti i casi di sussistenza di un dubbio interpretativo su una norma comunitaria (a tal proposito, A. Tizzano, *Sull'“incostituzionalità” delle leggi italiane incompatibili con i regolamenti comunitari*, in *Foro Italiano*, 1976, p. 2299 ss).

Una prima timida apertura la si ebbe con la sentenza n. 168/1991, nella quale la Corte – attraverso un *obiter dictum* – affermò di avere “la facoltà di sollevare anch'essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. 177” dell'allora Trattato CEE. Taluni commentatori (F. Sorrentino, *Rivisitando l'art. 177 del Trattato di Roma*, in AA.VV., *Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive*, Milano, 1994, pp. 637-649), pur avendo accolto favorevolmente il *revirement* giurisprudenziale, non mancarono di sottolineare che la Corte avrebbe dovuto esprimersi in termini di “obbligo” *ex* art. 177 comma 2 del Trattato CEE e non di “facoltà”, essendo essa indubbiamente giurisdizione di ultima istanza in ragione della non impugnabilità delle sue sentenze.

Successivamente, con l'ordinanza n. 536/1995 si ebbe un ulteriore mutamento giurisprudenziale, nel senso di un ritorno alla originaria posizione di chiusura: il Giudice delle leggi, infatti, negò in modo netto la propria legittimazione a rivolgersi direttamente alla Corte di Giustizia UE in ragione della peculiarità delle funzioni che esso esercita, sostenendo che “nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella “giurisdizione nazionale” alla quale fa riferimento l'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non può “essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali” (*cit.* Corte Cost., sent. n.13 del 1960)”. Dunque sarebbe stato il giudice a quo a doversi occupare di aprire un dialogo diretto con la Corte di giustizia per risolvere il dubbio interpretativo e, solo successivamente, nel caso di permanenza del dubbio di costituzionalità, rivolgersi nuovamente alla Corte costituzionale per un'eventuale declaratoria di

incostituzionalità della norma interna contrastante con quella europea.

La successiva ordinanza n. 103/2008 rappresentò una svolta evidente nel cammino giurisprudenziale sul tema dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia UE: per la prima volta la Corte italiana si rivolse alla Corte Europea operando un rinvio pregiudiziale per risolvere un'incertezza interpretativa sorta in un giudizio in via principale avente ad oggetto una legge della Regione Sardegna (l. n.4/2006, che aveva istituito le cc.dd. "tasse sul lusso"). La dottrina maggioritaria (si vedano tra gli altri M. Cartabia, *La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia: atto primo*, in *Giur. cost.*, 2008, pp. 1312 – 1318, e L. Pesole, *La Corte costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessione sull'ordinanza n. 103 del 2008*, in *Federalismi.it*, n.15/2008) accolse con favore la posizione di apertura sostenuta in questa occasione dalla Corte costituzionale, mettendone in luce gli elementi di novità rispetto al passato, ma non mancò di evidenziare l'atteggiamento di estrema prudenza assunto dal Giudice delle leggi, il quale si preoccupò di motivare la propria svolta giurisprudenziale in stretta relazione alla circostanza che la questione fosse sorta nell'ambito di un giudizio in via principale, senza demolire il sistema delineato nelle sue precedenti pronunce con riferimento ai giudizi in via incidentale.

La Corte, infatti, puntualizzò tre aspetti utili a conferirle la legittimazione ad utilizzare il rinvio pregiudiziale in questo specifico giudizio: *in primis*, essa rilevò che “la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza [...]; essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia CE”; in secondo luogo, che “in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, [la] Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia”; infine, che “ove nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di Giustizia CE” (Corte Cost., ord. n.103/2008). In questa occasione, dunque, la Corte costituzionale riconobbe la propria legittimazione a dialogare in modo diretto ed esclusivo con la Corte di Lussemburgo poiché, non essendovi nei giudizi in via di azione un giudice *a quo* con il quale interloquire (come invece avviene nei giudizi in via incidentale), la Corte rimaneva l'unico soggetto a poter interpellare la Corte di Giustizia e, in questo modo, a tutelare l'interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario, che il nostro ordinamento intende preservare.

Venendo alla ordinanza in commento, con riguardo al profilo in esame dobbiamo registrare la totale assenza di argomentazioni: la Corte infatti, senza soffermarsi sulle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dalla propria precedente e praticamente costante posizione di chiusura, ha laconicamente affermato “che [la] Corte – nella citata ordinanza n. 103 del 2008 – ha sollevato una questione pregiudiziale di interpretazione in un giudizio in via principale; che deve ritenersi che [la] Corte abbia la natura di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche nei giudizi in via incidentale”. Tralasciando per il momento l'analisi delle motivazioni che possono aver mosso la Corte a determinarsi in questo senso ed il significato che questa giurisprudenza può avere per il futuro, pare opportuno sottolineare una circostanza non priva di rilievo. A differenza di quanto avvenuto in passato, la nostra Corte, nell'auto-qualificarsi “giurisdizione nazionale” ai sensi dell'art. 267.3 TFUE, pare opportunamente trascurare qualsiasi riferimento a valutazioni e riflessioni circa la collocazione della Corte medesima nel sistema istituzionale italiano e sulla peculiarità delle funzioni dalla medesima

esercitate. Nell'ordinanza n. 536/1995, infatti, la Corte costituzionale non ravvisò nelle proprie funzioni alcuna natura giurisdizionale, poiché la sua attività nel diritto interno si configura come controllo costituzionale, come suprema garanzia della Costituzione (a tal proposito si veda I. Spigno, *La Corte Costituzionale e la vexata quaestio del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2008, pag. 3). Nell'ordinanza n. 103/ 2008 la Consulta, pur riconoscendo in capo a se stessa la qualificazione di “giurisdizione nazionale” ai fini del rinvio pregiudiziale nel giudizio in via principale, non mancò comunque di sottolineare la “sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno”. La posizione assunta nell'ordinanza in commento, invece, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che da sempre riserva a se stessa l'individuazione delle caratteristiche che un soggetto istituzionale nazionale deve possedere per poter rientrare nella nozione di “giurisdizione nazionale” ai fini del ricorso al rinvio pregiudiziale. Il silenzio della Corte italiana in relazione alla specifica natura delle sue funzioni nel diritto interno, infatti, pare maggiormente rispettoso della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo sul tema, elaborata a partire dalla sentenza del 30 giugno 1966, causa 61/65, *Vaasen/Goebbels*. Come messo in luce dalla dottrina, infatti, coerentemente con la posizione assunta dalla Corte di Giustizia in materia, “la questione della individuazione dei soggetti legittimati al rinvio è una questione di diritto comunitario e deve essere risolta sulla base dei criteri generali applicabili a tutti gli Stati membri. Pertanto, la Corte costituzionale, nell'andare a verificare, così come gli altri operatori interni, il suo carattere di “autorità giurisdizionale”, dovrebbe farlo sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia [...]” (T. Groppi, *La Corte Costituzionale italiana come giudice del rinvio ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE*, in P. Ciarlo, G. Pitruzzella, R. Tarchi (a cura di), *Giudici e Giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Torino, 1997). Emerge dunque in modo evidente come la nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell'odierno art. 267 TFUE sia stata elaborata dal Giudice di Lussemburgo in chiave teleologica, con l'espressa finalità di garantire l'uniforme interpretazione ed applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Dunque, è ad essa che i giudici nazionali debbono riferirsi.

3. L'ordinanza n. 207/ 2013 e le sue possibili motivazioni implicite

3.1 Il rinnovato ruolo della Carta di Nizza dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

La scelta della Corte costituzionale di non utilizzare il rinvio pregiudiziale nel giudizio in via incidentale è stata con ogni probabilità dettata, come ampiamente rilevato dalla dottrina (tra i molti F. Sorrentino, *Il diritto europeo nella giurisprudenza della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, relazione al convegno “*Giurisprudenza costituzionale ed evoluzione dell'ordinamento italiano*” – Palazzo della Consulta – maggio 2006, in www.cortecostituzionale.it) dal timore di assoggettarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, vedendo così sminuito il proprio prestigio e la propria autorevolezza. Infatti, demandando al giudice *a quo* l'utilizzo di tale strumento, in un momento precedente rispetto al sollevamento della questione di costituzionalità dinanzi a se stessa (c.d. “doppia pregiudizialità”, cioè quei casi in cui il giudice *a quo* nutre sia un dubbio interpretativo su una disposizione europea sia un dubbio di costituzionalità sulla disposizione italiana contrastante con quella comunitaria), la Corte costituzionale ha voluto mantenere una sorta di “ultima parola”. Nei fatti ciò non è avvenuto frequentemente poiché è spesso accaduto che il giudice *a quo*, dopo essersi rivolto alla Corte di Giustizia per fugare il proprio dubbio interpretativo – in tal senso sollecitato dalla Corte costituzionale – abbia poi omesso di

rivolgersi al Giudice delle leggi, poiché il percorso sarebbe divenuto troppo lungo e conseguentemente poco proficuo per le parti in controversia. Questo ha determinato una sorta di auto-emarginazione della Corte costituzionale che, così facendo, ha rinunciato a far sentire la propria voce in sede europea e a tentare conseguentemente di “influenzare” la giurisprudenza del Giudice di Lussemburgo. Essa si trova pertanto a dover rispettare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in virtù del riconosciuto primato ed effetto diretto delle sue decisioni (si vedano in proposito Corte cost. nn. 113/1985 e 389/1989), senza aver potuto partecipare alla sua formazione. L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 con la contestuale acquisizione da parte della Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei Trattati, potrebbe aver indotto nella Corte costituzionale un mutamento di prospettiva nella valutazione dei rapporti con la Corte di Lussemburgo (sul tema si vedano M. Cartabia e A. Celotto, *La Giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza*, in *Giur. cost.*, 2002, pagg. 4477 ss.; M. Cartabia, *La Corte Costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea*, in N. Zanon (a cura di) *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte Costituzionale italiana*, Napoli, 2006, pagg. 99 - 128): se è vero che la Corte costituzionale fino ad oggi ha rinunciato ad un dialogo diretto con il Giudice di Lussemburgo, perdendo la possibilità di prospettare la propria opinione sui temi dal medesimo affrontati, non è men vero che tutte le questioni attinenti ai diritti fondamentali (ossia l'oggetto principale di tutela della Corte costituzionale) sono state affrontate dalla Corte di Giustizia sotto il peculiare angolo visuale delle libertà comunitarie (ad es. l'aborto valutato sotto il profilo della libera circolazione dei servizi, la prostituzione analizzata sotto il profilo della prestazione di lavoro autonomo). Dunque, ben potrebbe la Corte costituzionale aver trascurato l'opportunità di un contatto diretto con la Corte di Lussemburgo in considerazione della diversa natura delle valutazioni svolte nell'ambito dei rispettivi giudizi: argomentazioni di natura economica per la Corte di Giustizia e considerazioni legate al bilanciamento tra diritti fondamentali per la Corte costituzionale.

È stato da più parti sottolineato come l'avvenuta acquisizione da parte della Carta di Nizza del medesimo valore giuridico dei Trattati comporti la possibilità che la Corte di Lussemburgo attinga al catalogo dei diritti fondamentali in essa contenuto, utilizzandolo nell'ambito dei propri giudizi ed accentuando così i caratteri di giurisdizione costituzionale. Ecco quindi che la Corte costituzionale, resasi conto del progressivo avvicinamento tra gli oggetti del suo giudizio e di quello del Giudice europeo, potrebbe aver voluto recuperare una propria dimensione all'interno dei meccanismi di raccordo tra il piano nazionale e quello europeo, aprendo un canale diretto con la Corte di Lussemburgo tramite l'uso del rinvio pregiudiziale, così da poter far sentire la propria voce e contribuire così alla formazione della giurisprudenza europea in materia di diritti fondamentali.

Si noti, peraltro, che non sarebbe giustificato l'eventuale timore della Corte costituzionale di trovarsi nella situazione di dover ricorrere alla c.d. “teoria dei controlimiti”: essa, infatti, nata originariamente come strumento di difesa estrema del nucleo duro delle norme costituzionali italiane, intoccabili anche da parte del diritto europeo, verrebbe oggi ad assumere un diverso significato (M. Cartabia e A. Celotto, *op. ult. cit.*). Se, come abbiamo visto, il parametro utilizzato nei rispettivi giudizi da parte delle due Corti tende ormai a sovrapporsi, vane sarebbero le preoccupazioni della Corte italiana di potersi trovare a dover difendere i diritti fondamentali dall'applicazione del diritto europeo, dal momento che entrambi i Giudici si dedicheranno alla loro protezione. Anzi, l'espressa previsione, inserita nella Carta di Nizza (art. 53), di voler preservare eventuali livelli di tutela più intensi che gli Stati membri eventualmente forniscano ai diritti fondamentali, garantisce che vengano preservate le Costituzioni degli Stati laddove essi forniscano una tutela maggiore rispetto a quella prevista dalla Carta di Nizza.

La dottrina da ultimo richiamata, infatti, rileva come “l'art. 53 della Carta si potrà configurare come la clausola di legittimazione della dottrina dei controlimiti, visti però non più in chiave statica, come momenti di estrema difesa dell'ordinamento nazionale, quanto piuttosto in chiave dinamica, come momenti di raccordo finalizzati a garantire il massimo di tutela ai diritti” (Cartabia M. e Celotto A., *op. ult. cit.*, pag. 4502).

Potrà forse in alcuni casi accadere che la Corte costituzionale sia chiamata a pronunciarsi su materie particolarmente delicate o, comunque, sulle quali si vuol mantenere intatta la discrezionalità del legislatore nazionale: essa, allora, si sforzerà probabilmente di individuare, in quei singoli casi concreti, le specifiche ragioni che le impediranno di utilizzare il rinvio pregiudiziale, evitando così un contatto diretto (e, conseguentemente, un possibile contrasto) con la Corte di Lussemburgo.

3.2. La responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo

Un'altra ragione che potrebbe aver determinato la Corte costituzionale all'utilizzo del rinvio pregiudiziale anche nel giudizio in via incidentale va ricercata nella concreta possibilità che il mancato uso del medesimo da parte di una giurisdizione di ultima (o meglio di unica) istanza, dia luogo ad una responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano per i danni che una violazione di carattere manifesto del diritto comunitario, ad opera di giurisdizioni di ultima/unica istanza, abbia cagionato ai singoli (si vedano a tal proposito M. Cartabia, *op.ult.cit.*, M. Cartabia e A. Celotto, *op.ult.cit.*, Barone, *Osservazione alla ord. n. 536/1995*, in *Foro italiano*, 1996, I, pag. 789). La giurisprudenza della Corte di Giustizia, difatti, ha incluso tra i casi di violazione manifesta del diritto comunitario il mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al rinvio pregiudiziale sussistente in capo alle giurisdizioni di ultima istanza nei casi di dubbio interpretativo (Sentenza 30 settembre 2003, in causa C-224/01, *Gerhard Koebler contro Repubblica d'Austria*).

Tale giurisprudenza ha tra l'altro dato luogo ad un ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione Europea contro l'Italia (C – 379/10), accolto dalla Sezione Terza della Corte di Giustizia con sentenza 24 novembre 2011.

Esso ha avuto origine – si ricorderà – dal mancato adeguamento al diritto europeo della l. n. 117/1988, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati limitandone la sussistenza ai soli casi di dolo o colpa grave e prevedendo che essa non possa sussistere con riferimento all'attività interpretativa del giudice. L'incompatibilità della disciplina italiana con la giurisprudenza Koebler è stata accertata per mezzo della notissima sentenza “Traghetti del Mediterraneo” (CGUE, sentenza 13 giugno 2006, in causa C-173/03, *Traghetti del Mediterraneo SpA contro Repubblica Italiana*), cui è seguita nel 2011 la condanna sopra menzionata (si veda sul tema F. Biondi, *Sviluppi recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato*, Relazione al Convegno *L'ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma. Un bilancio tra spinte all'efficienza e servizio ai cittadini*, Università Statale di Milano, 21 giugno 2011, pagg. 9 ss.).

La giurisprudenza sopra richiamata (e soprattutto l'avvenuta condanna dello Stato italiano per la mancata applicazione del diritto europeo nel 2011), potrebbe essere stata posta a fondamento della decisione della Corte costituzionale di utilizzare il rinvio pregiudiziale, sia come dimostrazione di un intento collaborativo nei confronti del Giudice europeo sia per evitare il sorgere di una responsabilità extracontrattuale dello Stato italiano dovuta ad omissioni da parte della Corte costituzionale stessa. Difatti, se è vero che nei giudizi in via incidentale ciò potrebbe essere evitato esortando il giudice *a quo* a rivolgersi alla Corte di Lussemburgo, è altresì vero che egli non avrebbe comunque l'obbligo di farlo. Ciò si tradurrebbe nella possibile applicazione del diritto comunitario in senso difforme da quello prospettato dalla giurisprudenza del Giudice di Lussemburgo e conseguentemente nell'accertamento di una responsabilità dell'Italia in sede

europea.

A conferma di quanto sopra prospettato, giova segnalare l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 8 novembre 2013, di un disegno di legge nel quale è stata sancita la responsabilità diretta dello Stato in caso di violazioni gravi e manifeste dell'ordinamento della Ue da parte di organi giurisdizionali di ultimo grado. Ciò dimostra la crescente attenzione (e preoccupazione) delle istituzioni italiane circa le possibili conseguenze di suddette violazioni e rafforza la tesi che anche il ricorso al rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale sia stato funzionale a prevenire tale evenienza.

4. Conclusioni

Come interpretare l'ordinanza in commento? Viene da chiedersi se essa debba essere considerata come un punto d'arrivo, con il quale la Corte costituzionale afferma una volta per tutte la sua legittimazione all'uso del rinvio pregiudiziale nei giudizi in via incidentale, oppure se si tratti di un caso isolato, al quale potranno nuovamente fare seguito posizioni di chiusura più o meno netta.

Ciò che è certo è che l'assenza di qualsivoglia richiamo a precedenti giurisprudenziali e di argomentazioni in merito rende quantomeno difficile fornire una risposta.

Probabilmente se la Corte nazionale avesse voluto sancire definitivamente l'apertura al dialogo anche nei giudizi in via incidentale, avrebbe richiamato i propri precedenti, motivando diffusamente la decisione di discostarsene; soprattutto, avrebbe fatto chiaro riferimento all'ordinanza n.103/ 2008 per evidenziare le ragioni che, a soli cinque anni di distanza, l'hanno condotta ad abbandonare la ricostruzione in essa prospettata. Non pare possibile che una svolta giurisprudenziale su un tema così importante, come è quello del rapporto tra la giurisdizione costituzionale nazionale e la Corte di Giustizia, se intesa nel senso di un orientamento definitivo, possa essere avvenuta tramite una decisione dal contenuto così scarno. Non dovremmo dunque stupirci se il futuro ci riserverà qualche sorpresa: come ricordato in precedenza, la Corte costituzionale ben potrebbe individuare le ragioni specifiche che su singole questioni le impediranno di avvalersi del rinvio pregiudiziale. In fondo, a ben vedere, la decisione di non motivare la propria posizione nell'ordinanza in commento, potrebbe essere funzionale a future ipotesi di "retromarcia": la Corte, infatti, non avrà l'onere di spiegare le ragioni che potranno eventualmente condurla a discostarsi dalla odierna giurisprudenza, potendo assumere posizioni di chiusura o apertura, a seconda della volontà o meno di confrontarsi con la CGUE su materie che ritenga particolarmente delicate e sulle quali voglia comunque mantenere la possibilità di pronunciarsi senza alcuna interferenza.